

Direzione Tecnica
Il Direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale del Trasporto ferroviario
Via Caraci, 36
00157 - Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo)
Loro Sedi

**ISPETTORATO LOGISTICO
DELL'ESERCITO**
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123
00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato
Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
Loro Sedi

Oggetto: Prescrizione concernente il sistema di trasporto "Strada viaggiante" (caricamento di veicoli stradali, autocarri con o senza rimorchio nonché di semirimorchi con motrice su carri predisposti), in relazione al trasporto di merci pericolose.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone - nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra per i treni impiegati nel sistema di trasporto "strada viaggiante" (composti ad esempio da carri Modalohr o Ultrabassi) in servizio interno, nonché per quelli in servizio internazionale aventi origine in località della Rete Ferroviaria Italiana e diretti all'estero si prescrive che:

- a) il distanziamento fra i carri ed i grandi contenitori, previsto dall'Istruzione per il servizio dei manovratori (art. 3 dell'Allegato 3) e dalle Norme per la verifica tecnica dei veicoli (Parte II, punto 15.8), deve essere applicato anche ai veicoli stradali caricati sui carri, tenendo presente che, per i carri Modalohr, per "carro carico" si deve intendere un piano distinto di carico (metà carro) carico con un semirimorchio;



- b) sul carro agganciato alla carrozza viaggiatori per gli autisti degli automezzi, nello spazio predisposto per l'alloggiamento del veicolo stradale adiacente alla carrozza viaggiatori non deve essere presente un veicolo stradale recante etichette di pericolo conformi ai modelli dal n. 1 al n. 9 del RID.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed entrerà in vigore alle ore 00.01 del 1° luglio 2007.

Giorgio Di Marco